

Moratoria PMI: modello di proroga, domanda entro il 15 giugno

15 Giugno 2021

L'art. 16 del DL Sostegni Bis, in corso di conversione al Parlamento, proroga la moratoria sui crediti fino al **31 dicembre 2021**. L'adesione non è più automatica ma le imprese dovranno fare esplicita richiesta di allungamento della sospensione. **La domanda per l'accesso ha come data di scadenza il 15 giugno 2021.**

«Tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati – si legge nella circolare 191166 dell'8 giugno 2021 – e che siano già state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021».

Bisogna utilizzare uno specifico modello di domanda, **DSAN**, allegato alla circolare pubblicata sul portale del MiSE e sotto allegata. La richiesta di proroga va inoltrata al soggetto gestore del fondo che gestisce l'agevolazione.

Sono stati introdotti alcuni vincoli: il primo riguarda il fatto che **la sospensione è limitata alla sola quota capitale**, ove applicabile.

Inoltre, è importante evidenziare che l'EBA con l'aggiornamento del 2 dicembre 2020 delle Linee Guida sulla moratoria ha introdotto un'importante limitazione: ovvero che **le moratorie non devono avere una durata superiore a 9 mesi**, compresi eventuali periodi di sospensione già concessi.

In base a questa regolamentazione, nel caso in cui il cliente superasse i 9 mesi di sospensione, l'istituto bancario è obbligato a valutare la riclassificazione di suddetta esposizione. Tale riclassificazione **non comporta**, per il periodo di moratoria, una segnalazione negativa in Centrale Rischi di Banca d'Italia (che per i ritardi di pagamento sono sospese fino al 31 dicembre 2021), ma è una valutazione interna alla banca, che compie esclusivamente per decidere se iniziare ad effettuare accantonamenti patrimoniali.

Al termine della moratoria, qualora ci fossero ancora segnali di debolezza della controparte, o si fosse verificata una ristrutturazione onerosa, la banca sarà tenuta ad effettuare le opportune segnalazioni alla Centrale Rischi (inadempienza probabile o sofferenza).

Per questa ragione, si invitano le imprese ad usufruire della misura solo se impossibilitate a riprendere i rimborsi previsti dai contratti. E' anche importante per l'impresa chiedere alla banca se il prolungamento comporterà una riclassificazione della posizione.

45172-DSAN-circ08062021.docx [Apri](#)